SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1493-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO DEGLI ARTICOLI PROPOSTO DALLA I^a^ COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

29 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

La Commissione ha esaminato altresì gli emendamenti, presentati dal senatore Fosson e dal senatore Modica, relativamente ai quali dichiara di non opporsi al loro eventuale accoglimento, eccezion fatta per gli emendamenti all'articolo 3 [limitatamente alla proposta aggiuntiva di un punto *i*): tasse sugli spettacoli e sul gioco nella casa da gioco] e all'articolo 4, presentati dal senatore Fosson. Al riguardo infatti il rappresentante del Tesoro ha evidenziato, per quanto riguarda il nuovo punto *i*) (art. 3), che la materia non era stata presa in considerazione nella trattativa con la regione Valle d'Aosta; e, per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 4, che si tratta di un cespite attualmente inesistente.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonchè da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attività amministrativa da essa svolta, nonchè con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art. 2.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i sette decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario.

Art. 3.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta sette decimi delle sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

a) imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'arti-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

Art. 3.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi delle sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

a) imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'arti-

(Segue: *Testo del Governo*)

colo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) imposta di registro;

c) imposta di bollo;

d) imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico;

e) imposte ipotecarie;

f) tasse sulle concessioni governative;

g) tasse di pubblico insegnamento;

h) tasse di circolazione sui veicoli a motore.

Sono altresì attribuiti i sette decimi dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale.

Art. 4.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i sette decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito regionale:

a) imposte di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra;

b) imposta sull'energia elettrica;

c) imposte di consumo sul caffè e sul cacao;

d) sovrimposta di confine;

e) proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

f) proventi del lotto al netto delle vincite.

È altresì attribuita alla regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai sette decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione.

Sono altresì attribuiti i nove decimi dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale.

Art. 4.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito regionale:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

È altresì attribuita alla regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione

(Segue: *Testo del Governo*)

lo cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale.

Art. 5.

La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

L'intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'articolo 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 4, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

Art. 6.

Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 2 della presente legge è compresa anche la quota di sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 2 della presente legge è compresa anche la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effet-

(Segue: *Testo del Governo*)

tuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale nonchè le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorchè affluite fuori della regione.

È escluso dalla devoluzione alla regione Valle d'Aosta il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo comma operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi domicilio fiscale nella regione stessa a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti od uffici ubicati fuori dal territorio regionale.

I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle amministrazioni statali, devono versare separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.

Le amministrazioni indicate nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contabilizzano, per ciascun anno, le somme di cui ai primi due commi del presente articolo.

Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 2, è inoltre compresa la quota di sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella regione.

A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun anno, l'importo del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale nonchè le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorchè affluite fuori della regione.

Identico.

Identico.

Identico.

Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 2, è inoltre compresa la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella regione.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

le ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 7.

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fa carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.

Art. 8.

Il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione Valle d'Aosta, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Sta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

to con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 10.

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonchè la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.

Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta.

Art. 11.

La regione Valle d'Aosta può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonchè al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

La regione Valle d'Aosta collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 13.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della regione Valle d'Aosta sono approvati con legge regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 14.

Il presidente della giunta regionale provvede — mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme — alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il presidente della giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

Art. 15.

Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro 20 giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione.

Art. 16.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine indicato dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e successive modificazioni, e con gli stessi princìpi e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 17.

Il fabbisogno finanziario della regione Valle d'Aosta determinato con la presente legge comprende, oltre agli oneri derivanti da tutte le funzioni amministrative già attribuite o comunque anteriormente eserci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine indicato dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e successive modificazioni, e con gli stessi princìpi, procedure e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tate dalla regione Valle d'Aosta, anche gli ulteriori oneri inerenti alle funzioni già trasferite o da trasferire alla regione stessa con legge 16 maggio 1978, n. 196, e con il precedente articolo 16.

Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Valle d'Aosta con l'anzidetta legge n. 196 o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

Per lo svolgimento da parte della regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

L'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1981.

Da detta data è abrogata la legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Valle d'Aosta in base alla presente legge sono escluse quelle relative ai proventi erariali dell'articolo 2, ad eccezione di quelle relative ai proventi indicati alla lettera *d*), e dell'articolo 3, lettera *a*), di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1° gennaio 1981.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1981.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le somme comunque corrisposte alla regione Valle d'Aosta in base alla legge 6 dicembre 1971, n. 1065, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1981 se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuitele con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 20.

Per i soli esercizi finanziari 1981 e 1982 le quote attribuite alla regione Valle d'Aosta previste dagli articoli 2, 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 6, primo e quinto comma, vengono ridotte a sette decimi.